

periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XIII - N. 5
(n. 77 dalla fondazione)
Settembre - Ottobre 2009

Chi l'ha visto?

di Massimo Conigliaro

Una delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2005 che disciplina dal 1° gennaio 2008 la nostra professione, è stata l'introduzione della figura dell'esperto contabile. Tale è il laureato triennale che, superato il relativo esame di Stato, si iscrive nella sezione B del nostro Albo.

Il nuovo ordinamento riserva agli iscritti nella sezione A le attività quali le valutazioni d'azienda, il patrocinio tributario, gli incarichi nelle procedure concorsuali, le funzioni di ausiliario del giudice, le vendite delegate, l'attività di consulenza nella programmazione economica degli enti locali, soltanto per citarne alcune. Agli iscritti alla Sezione B rimangono, in pratica, soltanto la contabilità, le dichiarazioni dei redditi ed i visti di conformità.

Tale netta distinzione si giustifica con il diverso percorso formativo: laurea triennale per gli esperti contabili iscritti alla sezione B, laurea magistrale (o quinquennale) per i dottori commercialisti iscritti alla sezione A.

L'introduzione del nuovo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fu sollecitata, tra gli altri motivi, dalla impellente necessità di adeguare l'ordinamento professionale alla riforma dei cicli universitari.

A quasi due anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2005, l'esperienza ha confermato il grande *appeal* della professione di dottore commercialista, con cinquemila nuovi iscrizioni annue. Diametralmente opposta la situazione per la sezione B: la figura dell'esperto contabile non ha fatto presa sui giovani e gli iscritti a tale sezione, ove esistenti, si contano sulle dita delle mani. All'Ordine di Siracusa, ancora oggi, non ne abbiamo neanche uno!

Quali le ragioni? Probabilmente, su tutte, prevale la consapevolezza che il mercato richiede grande competenza e preparazione, elementi che spingono i giovani a non fermarsi a metà del percorso, ma ad andare oltre e conseguire il traguardo della laurea tradizionale, avviandosi così alla professione di dottore commercialista. E l'esperto contabile? Chi l'ha visto...

sommario

- 3 **S**ummum ius, summa iniuria
di Massimo Mandragona
- 4 **L**a sfida del futuro:
Europa e Mediterraneo
di Salvatore Spadaro
- 6 **I**l consulente tecnico
d'ufficio nel nuovo
processo civile
di Antonio Muratore
- 8 **L**a crisi economica
mondiale: riflessi e pianifica-
zione nell'impresa nazionale
di Giovanni Stella
- 11 **I** giudici tributari bocciano
il tovagliometro
di Tonino Morina
- 12 **L**a cartella di pagamento:
notificazione, vizi,
conseguenze, tutela
di Salvatore De Benedictis
- 15 **L**egittimazione passiva
nei ricorsi avverso cartelle
di pagamento e responsabile
del procedimento
*di Antonio Antonuccio
e Giuseppe Canto*
- 22 **I**l fermo amministrativo di
beni mobili registrati
di Luciano Ciccarello

Santino Calabrò: addio al decano dei dottori commercialisti

Era il numero 1 dell'Albo. Si è spento, dopo 55 anni di iscrizione, il dott. Santi Calabrò, per tutti Santino. Dal temperamento mite e dai buoni sentimenti, era un professionista attento e scrupoloso. Con un gruppo di amici e colleghi aveva fondato l'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa, di cui è stato vice presidente dalla costituzione nel 1976 sino al 1988. Il collega Giovanni Stella lo ricorda così: "Ora te ne sei andato, come vuole la regola della natura per tutti che prima o poi dobbiamo lasciare il Pianeta nel quale transitiamo quali semplici usufruttuari di beni altrui. Eri - lo sei sempre stato - il nostro Santino perché la tua bontà, la tua umiltà, la tua affettuosità, erano impareggiabili e ciascuno di noi che aveva il piacere e il privilegio di parlarti portava poi dentro di sé il ricordo e la ricchezza di un incontro bello e umano. Eri il Decano dell'Ordine, numero uno dell'Albo iscrittovi da 55 anni, a testimoniare che questa professione l'avevi amata e servita, primo fra tutti noi che apprezzavamo il tuo stile, il tuo temperamento calmo, mai iroso, sereno, volto sempre a una soluzione bonaria e pacifica di qualsiasi questione c'era da trattare e affrontare.

Vicepresidente dell'Ordine portasti nella carica queste tue doti caratteriali che ti onoravano e al tempo stesso inorgoglivano l'Ordine, la casa di tutti e a tutti davi ascolto e consigli preziosi. Perciò eri un professionista preparato e scrupoloso, ma eri anche un marito e un padre esemplare nella famiglia che adoravi e ti adorava.

E ora che non ci sei, Santino caro, mancherai a tutti noi che ti ricorderemo sempre con immutato affetto".

Nuovo regolamento del tirocinio: al massimo due praticanti per iscritto

Il 31 ottobre 2009 entra in vigore il nuovo "Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 28 giugno 2009, n.139". La novella è contenuta nel Decreto n. 143 del 7 agosto 2009 del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2009. Il nuovo Regolamento, che entra in vigore il 31 ottobre 2009, prevede alcune significative novità. Tra queste segnaliamo l'introduzione di un numero massimo di praticanti (due) che ogni professionista può accogliere nel proprio studio. È stata confermata la norma che prevede cinque anni di anzianità di iscrizione del dominus nonché la possibilità di svolgere di svolgere il tirocinio di dottore commercialista nel corso del biennio della laurea magistrale. Rimangono in capo ai Consigli degli Ordini locali i compiti di vigilanza, da attuarsi con i mezzi ritenuti più opportuni quali la verifica del libretto del tirocinio, nonché colloqui periodici, anche a campione.

Il regolamento completo è disponibile nel sito www.odcsr.it.

il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore
Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente
Gaetano Ambrogio

Vice Presidente
Alfio Pulvirenti

Segretario
Dino Faranda

Tesoriere
Antonino Trommino

Consiglieri
Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027
www.odcsr.it-giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA

Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 19/10/2009
Tiratura: 1500 copie

Breve e non autorevole commento di una singolare ma autorevole sentenza della Suprema Corte

Summum ius, summa iniuria

di Massimo Mandragona

È di recente pubblicazione sulle banche dati specializzate di una singolare nonché autorevole sentenza dei giudici della Suprema Corte; in particolare, la sentenza n. 20633/2009 della sezione tributaria ove il giudice di legittimità si è espresso nel senso che l'art. 60, comma 6, del D.P.R. 633 del 1972 va disapplicato in quanto implicitamente superato dalla disposizione più favorevole prevista all'art. 13 del D.P.R. 471/97 circa la non obbligatorietà da parte dell'Amministrazione finanziaria di notificare al "verificato" contribuente il preventivo invito al pagamento, prima della inevitabile iscrizione a ruolo delle imposte non versate.

Brevemente, la controversia nasce da un ricorso presentato da un contribuente alla C.T.P. di Caserta ove si impugnava una cartella di pagamento per l'iscrizione a ruolo dell'IVA dichiarata per l'anno 1994 e non versata; invero, il contribuente deduceva l'illegittimità dell'atto di pagamento dal momento che l'Ufficio avrebbe omesso di inviare l'invito al pagamento di cui all'art. 60, sesto comma, del DPR 633/72, con l'aggravante della tardiva notifica del ruolo; sebbene la C.T.P. di Caserta rigettò il ricorso, la C.T.R. di Napoli invero accolse l'appello dell'appellante contribuente con conseguente annullamento della cartella per nullità della notifica.

Ciò che tuttavia appare molto singolare, a modestissimo parere dell'autore del presente, è una ennesima compressione del diritto di ciascun contribuente di essere tutelato ed avvisato adeguatamente circa ogni attività dell'amministrazione finanziaria che lo riguardi: la singolarità sta nel fatto che la Corte di Cassazione ha stabilito, seguendo un Suo orientamento giurisprudenziale costante, che l'art. 60, comma sesto, del citato D.P.R. è implicitamente abrogato in quanto la pre-

visione di un preventivo invito al pagamento, quale adempimento necessario e prodromico all'iscrizione a ruolo dell'imposta, è da ritenersi implicitamente caducato considerato che l'art. 13 del D.P.R. 471/97 riducendo e prevedendo una sanzione più bassa rispetto a quella prevista dall'art. 44 del D.P.R. 633/72 farebbe venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre.

Sarà pur vero che una sanzione più bassa (dal 100% al 30% dell'importo non versato) giova sicuramente all'economia del contribuente, poco attento peraltro al suo dovere di concorrere al pagamento delle imposte, ma è anche vero che tale situazione crea una ingiustizia ed una disparità, una diseconomia giuridica, che in realtà non avvantaggia nessuno ma, anzi, impoverisce lo spirito garantista che ogni Stato che si definisce moderno e civile dovrebbe "garantire" a ciascun cittadino.

In particolare, il diritto alla conoscenza degli atti da parte della A.F. è ancora una volta sacrificato sull'altare della convenienza economica! Mi riferisco in particolare all'art. 6 dello Statuto dei contribuenti (legge 212 del 2000): legge poco osservata, di grande spessore giuridico, inapplicata ed oggetto di aspre critiche, ma che dovrebbe essere la carta costituzionale di ogni attività che vede parti il contribuente e l'amministrazione fiscale.

Le sentenze della Suprema Corte vanno rispettate ma credo sia legittimo, in definitiva e nessuno può negarlo, che possano essere oggetto di commenti, rispettosi dei convincimenti dei giudici, ma necessari in quanto ciascuno di noi può esprimersi, anche se, come diceva Cicerone (De Officiis) *Summum ius summa iniuria* ed anche Terenzio, *Ius summum saepe summa est malitia* (somma giustizia equivale spesso a somma malizia), il mondo dopo migliaia di anni non pare sia cambiato e noi operatori del settore ed anche cittadini-contribuenti alziamo le spalle, ed osservanti della legge e delle sentenze, dei giudici, rispettosi, chiniamo il capo.

La sfida del futuro Europa e Mediterraneo

di Salvatore Spadaro

“Che cos’è il Mediterraneo?” si chiede Fernand Braudel, e risponde: “Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una cultura ma una serie di culture accatastate le une sulle altre. Da millenni tutto è confluito verso questo mare, scompigliando e arricchendo la sua storia”.

Questa immagine dello storico francese, che per lungo tempo si è dedicato alla studio del Mediterraneo, fotografa quanto questo bacino abbia significato per la storia del mondo. Il Mediterraneo, culla della nostra civiltà, è un luogo di contraddizioni religiose, sociali e territoriali, il risultato di conflitti multipli per lungo tempo insoluti. I rapporti politici, economici e sociali tra i paesi del Mediterraneo sono sempre più rilevanti per la stabilizzazione di un equilibrio internazionale.

L’Unione europea ha stretto fin dalla sua nascita relazioni con i paesi terzi della riva sud del Mediterraneo. E’ bene subito precisare a cosa ci si riferisce quando si usa l’espressione Paesi terzi mediterranei (PTM); con essa ci si riferisce a tutti i paesi del Nord Africa e dell’Asia sud occidentale con i quali l’Unione europea ha instaurato, con la dichiarazione di Barcellona del 1995, il Partenariato Euro-Mediterraneo, coinvolgendoli quindi nel cosiddetto Processo di Barcellona. Tali paesi sono: Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Territori palestinesi (Cisgiordania e Gaza), Turchia, Israele, (Cipro e Malta). Con questi paesi l’Unione europea intende rafforzare quelle relazioni politiche ed economiche che da sempre li accomunano con l’Europa ed in particolare con i paesi dell’Unione che si affacciano sul Mediterraneo.

I motivi che portano ad enfatizzare la realizza-

zione di un partenariato tra l’ UE ed i PTM sono molteplici e dovuti al fatto che l’area:

- si presenta come importante riserva di dotazioni fattoriali (manodopera a basso costo e risorse naturali), non adeguatamente utilizzate, che possono rendere particolarmente attrattive le scelte di delocalizzazione produttiva delle imprese europee;
- si configura come un mercato potenziale di sbocco per i prodotti europei e, soprattutto come un ampio bacino di riferimento per il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che, allo stato attuale, si attestano su livelli modesti in quasi tutta l’area dei PTM. In aggiunta a quanto detto, la realizzazione di un processo economico di collaborazione e di investimenti europei nei Paesi Terzi può imprimere una spinta propulsiva al processo di radicamento delle popolazioni autoctone nel proprio paese d’origine. Come hanno dimostrato le più recenti esperienze di crescita, gli apporti esterni di capitale e conoscenze scientifico-tecnologiche, combinati con l’apporto di risorse umane e conoscenze locali, rappresentano una solida base per l’avvio di un meccanismo di accumulazione, dal quale può discendere la possibilità di realizzare obiettivi di sviluppo economico e sociale.

Tuttavia, accanto agli innumerevoli vantaggi sino ad ora analizzati, in quest’ area si addensano enormi problemi che possono ostacolare una fattiva collaborazione tra l’ UE ed i PTM quali:

- un’ offerta non consistente, poco competitiva, concentrata in un numero limitato di settori e nelle produzioni a tecnologia matura e ciò conferisce ai PTM una fragilità non trascurabile;
- consistenti flussi migratori diretti ai paesi industrializzati dell’UE;
- asimmetrie culturali indotte da credi religiosi e sociali che portano a comportamenti spesso contrastanti e conflittuali.

Nel 2010, per effetto dell'introduzione dell'area di libero scambio, il Mediterraneo, rispetto ai traffici merci mondiali, sarà di nuovo al centro del mondo. E ciò implica un'ulteriore conseguenza: la centralità della Sicilia, protagonista di eventi e processi economici e politici. La Sicilia luogo di incontro fra culture diverse, è figlia di grandi movimenti di civiltà differenti che proprio sul Mediterraneo si sono verificati. Ed il Sud-est ricadente soprattutto nella provincia di Ragusa e Siracusa e in buona parte della provincia di Catania rivestirà, in questo contesto, un ruolo di primo piano. Il Sud-Est siciliano si sta facendo sempre più strada per la bellezza dei luoghi, l'architettura tardo barocca che ha avuto il riconoscimento Unesco quale "bene della Umanità", l'enogastronomia, i prodotti tipici, la produzione agroalimentare, in generale e quella biologica in particolare.

Un'area così importante, dotata di forti potenzialità, dal punto di vista economico, gode già di vantaggi e spinte che partono dal proprio interno, ma può senz'altro trarre ulteriori vantaggi dall'apertura di libero scambio euromediterraneo nel 2010.

Il mare è una risorsa fondamentale per incuneare il sud-est siciliano nel flusso dei traffici che in misura crescente interesseranno nei prossimi anni il Mediterraneo. Il progetto delle autostrade del mare, che in ambito europeo sta avendo un impulso molto forte, potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità. L'aeroporto di Comiso, in dirittura d'arrivo, lo stato avanzato della costruzione dell'autostrada Siracusa-Gela, insieme all'autoporto di Pozzallo e al porto turistico di Marina di Ragusa rappresentano i segni evidenti di una prossima qualificazione dell'offerta intermodale al tessuto produttivo della provincia iblea.

Nell'ottica delineata, ai fini della creazione di un'infrastruttura di base atta a favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative sociali ed economiche tra i PTM ed i paesi comunitari, è necessario che l'intervento pubblico attui sia una rivisitazione dei quadri normativi per il governo delle strutture produttive, dei sistemi monetari, valutari e fiscali, sia un ammodernamento delle procedure amministrative e delle attività svolte dalle Istituzioni.

L'efficacia dell'intervento pubblico e delle

Amministrazioni locali rappresenta, pertanto, la condizione necessaria per attrarre nuovi investimenti e favorire nuove dinamiche di sviluppo, per sostenere la creazione di reti tra imprese, per stimolare relazioni di scambio di esperienze e tecnologie e per favorire la transazione verso economie più aperte ai mercati internazionali.

Gli interventi devono necessariamente partire dalla formazione di una politica nei confronti degli investitori stranieri chiara nei suoi aspetti legali, finanziari, valutari e fiscali. Ciò a modifica del modello di sviluppo adottato dalla maggior parte dei PTM, basato su un'industrializzazione sostenuta da una politica protezionistica delle imprese locali, appartenenti essenzialmente al settore pubblico, la cui logica deriva dal peso del nazionalismo e dall'attrattività del modello socialista.

Si tratta di un processo ambizioso, di difficile costruzione, ma senza dubbio di importanza fondamentale in quanto può rappresentare uno di "quei valori comuni" tra le diverse culture dei popoli che abitano nell'area mediterranea.

Notizie dall'Ordine

Grande partecipazione di iscritti ai corsi di formazione organizzati dall'Ordine. Nei quattro incontri sulla Verifica Fiscale, tenuti presso l'Aula Magna del Consorzio Universitario Megara Ibleo, a Priolo Gargallo, sono intervenuti Paolo Ficara, dell'Ufficio Verifiche Contribuenti di Grandi Dimensioni della D.R.E. Sicilia ed il collega Massimo Conigliaro. Al via anche il corso di Ragioneria, che prevede otto giornate di formazione, tenute dai colleghi Davide e Marziano Faraci nonché dalla prof.ssa Carmela Rizza, docente della Facoltà di Economia dell'Università di Catania.

Rinnovata la convenzione con il Quotidiano di Sicilia che prevede tariffe agevolate per gli avvisi delle vendite immobiliari e fallimentari.

Stipulata anche una convenzione con la BCC - Banca di Siracusa, con condizioni particolari per gli iscritti all'Albo. Maggiori notizie ed i testi delle convenzioni sono disponibili nel nostro sito www.odcsr.it.

Il consulente tecnico d'ufficio nel nuovo processo civile

di Antonio Muratore

Il 4 luglio 2009 è entrata in vigore la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, con

la quale sono state introdotte alcune novità anche nell'attività del consulente tecnico del Giudice.

In particolare le modifiche hanno riguardato la nomina del consulente tecnico d'ufficio (**art. 191, 1° comma, c.p.c.**) e le modalità di deposito della relazione peritale (**art. 195, 3° comma, c.p.c.**), lasciando invariati le modalità di svolgimento dell'incarico ed il contenuto della relazione conclusiva.

Le modifiche all'articolo 191 c.p.c.

Art. 191 c.p.c.	
Prima	Nuovo
<p>Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187, ultimo comma, o con altra successiva nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.</p> <p>Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.</p>	<p>Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, <i>formula i quesiti</i> e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.</p> <p>Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.</p>

Le modifiche introdotte nell'articolo 191 c.p.c. tendono a semplificare e velocizzare le operazioni per l'assunzione della consulenza tecnica d'ufficio. La nuova formulazione della norma, accogliendo la prassi virtuosa già posta in essere da quasi tutti i Tribunali, impone al Giudice di formulare i quesiti con lo stesso provvedimento con il quale procede alla nomina del consulente tecnico e dispone il rinvio ad un'udienza successiva, per consentire l'accettazione dell'incarico da parte del designato consulente.

In questo modo il consulente, ricevuta la comunicazione e prima ancora di prestare il giuramento, avrà già la possibilità di consultare il fascicolo processuale per fornire al Giudice ed alle parti le pro-

prie eventuali prime valutazioni fin dalla prima udienza.

A tal proposito ritengo che questa analisi preliminare, sebbene facoltativa, sia doverosa per una proficua collaborazione con il Giudice e per un successivo sereno svolgimento delle operazioni peritali.

Allo stesso modo credo che la modifica introdotta non consentirà alcuna riduzione dei tempi processuali stante il lasso di tempo che continua a decorrere secondo la discrezionalità del Giudice, come prima della riforma, dall'ordinanza di nomina all'udienza fissata per il giuramento del consulente ai sensi dell'articolo 193 c.p.c.

*Le modifiche all'articolo 195 c.p.c.***Art. 195 c.p.c.***Prima*

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Nuovo

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Le novità introdotte nell'articolo 195 c.p.c. hanno lo scopo di razionalizzare le operazioni preliminari al deposito della relazione tecnica, garantendo il contraddittorio del consulente tecnico con le parti e con i loro consulenti.

La nuova formulazione dell'articolo 195 c.p.c. ha recepito, come nella modifica dell'articolo 191 c.p.c., una prassi già seguita nelle aule giudiziarie di alcuni Tribunali, ed ha imposto al consulente tecnico di redigere e trasmettere la propria relazione peritale alle parti costituite nel termine perentorio stabilito dal Giudice.

In secondo luogo le parti costituite dovranno trasmettere al consulente tecnico le proprie osservazioni scritte sulla relazione peritale entro il termine perentorio fissato dal Giudice.

Infine il consulente tecnico, lette le osservazioni delle parti, predisporrà una valutazione sintetica sulle stesse che depositerà unitamente alla relazione peritale ed alle osservazioni delle parti entro il termine, anteriore alla successiva udienza, fissato dal Giudice.

In altri termini con il nuovo articolo 195 c.p.c.

il legislatore introduce modifiche nel deposito della relazione peritale ed impone al Giudice di fissare al consulente tecnico ed alle parti all'udienza ex art. 193 c.p.c. due nuovi termini, oltre a quello finale per il deposito della relazione:

- 1) quello entro il quale occorre trasmettere la relazione peritale dal consulente tecnico alle parti costituite;
- 2) quello entro il quale è necessario trasmettere le osservazioni scritte sulla relazione dalle parti costituite al consulente tecnico.

Al riguardo ritengo che la modifica possa consentire un'accelerazione del processo civile, evitando udienze di richiamo del consulente tecnico per integrazioni e/o chiarimenti che inevitabilmente "spingono" in avanti i tempi della giustizia. Resta inteso che tale obiettivo potrà essere raggiunto soltanto con la fattiva collaborazione e presenza delle parti in causa anche nel corso delle operazioni peritali, viceversa oggi spesso assenti e pronte ad osservazioni tecniche soltanto in udienza avanti al Giudice.

La crisi economica mondiale: riflessi e pianificazione nell'impresa nazionale

di Giovanni Stella*

Presidenti, Signore e Signori ma soprattutto Giovani Dottori Commercialisti, a Voi mi rivolgo con animo grato e pieno di ammirazione per la Vostra scelta professionale che oggi vede mille problemi, non ultimo quello della crisi, se è pur vero che il *Corriere Economia* di ieri in prima pagina anticipava che 300 mila professionisti sono in crisi di lavoro.

Giovani, non abbiate paura di avere coraggio, non cedete mai alla paura. Lottate, continuate a credere e a servire la professione e alla fine vincerete, vinceremo.

Anche qui da Siracusa (che nel parallelo è più a Sud di Tunisi), provincia di confine, porta di uscita e di ingresso al Vecchio Continente, oggi intendiamo parlare della crisi (dal greco crisis, discontinuità), economica che investe tutto il Pianeta e che qui patiamo e subiamo forse più che altrove.

Vi invito quindi a questa mia breve conversazione che vuole essere soprattutto un dialogo, che come avvertì Goethe sta più in alto dell'oro e della luce.

L'inizio del Terzo Millennio è stato caratterizzato da tre date, da tre eventi, che già sono impressi nella Storia dell'umanità:

- l'11 settembre 2001, triste evento che rievoca il crollo delle torri gemelle e New York, l'attacco terroristico politico-economico alla opulenza statunitense e in un certo senso all'Occidente in genere. Da quel momento capimmo che il mondo non sarebbe più stato lo stesso: e non lo è, poiché muta costantemente in termini politici, economici, sociali.
- l'elezione nel 2008 di Barack Obama, uomo di colore, afro-americano – di grandi qualità e capacità, di straordinaria intelligenza che ha già conse-

gnato il suo nome alla Storia – a Presidente degli Stati Uniti con largo suffragio popolare. Evento che fino a pochi decenni fa era impensabile. Basti pensare alle lotte grandi negli anni Sessanta negli USA per la conquista dei diritti civili dei neri, con un movimento capeggiato da un pastore protestante, Martin Luther King. La vittoria giunse dopo lunghe fatiche (famoso il suo discorso I have a dream, oggi realizzato). M.L.K. fu gratificato dal conferimento del premio Nobel per la pace, ma poi fu assassinato con un colpo di fucile nel 1968.

- il 6 ottobre 2008, data in cui il crollo di Wall Street trascinò nel baratro, in poche ore le borse di tutto il mondo, col rischio di far saltare tutto il sistema, se i governi dei Paesi interessati non avessero bruciato trilioni di dollari a debito dei contribuenti presenti e futuri, modificando gli equilibri della finanza pubblica e sacrificando logiche di cercato e investimenti nel globo. Era la fine del capitalismo e del mercato? No era la fine della degenerazione dell'uno e dell'altro.

Comunque era ed è crisi economica mondiale.

Le avvisaglie gravi si hanno nell'estate del 2008 con la crisi dei mutui immobiliari, trovano la "bolla" con il fallimento il 14 settembre 2008 della Lehman Brothers, e si compendiano nel terremoto economico finanziario accaduto il 6 ottobre.

Molti paragonarono la crisi finanziaria attuale a quella del 1929, ma lo storico americano Scott Reynold Nelson spiegò che il riferimento più pertinente era alla grande depressione del 1873, assai più simile, germinata dalla crisi del settore immobiliare in Europa e propagatosi negli Stati Uniti, con conseguenze molto forti poi anche nel settore industriale e ferroviario della durata di 65 mesi, con conseguente aumento del protezionismo commerciale e il passaggio del testimone della leadership economica del mondo dall'Europa agli Stati Uniti.

La crisi del 1929 invece fu di natura meramente finanziaria e fu debellata da Roosevelt, Presidente degli Usa, con forti interventi nel settore pubblico (sussidi alla disoccupazione, modifiche al sistema pensionistico, assicurazione dei depositi bancari, creazione di un regolatore dei mercati) ma con un prezzo alto pagato, poiché furono interventi ai limiti e taluni in violazione della Carta americana, tant'è che si verificarono anche gravi danni conseguenti nel sistema economico.

Un forte attacco è stato sferrato dai Politici agli Economisti, per non aver previsto ed informato per tempo della crisi, ma questi si sono difesi sostenendo in primo luogo la difficoltà oggettiva di avvertire una vicenda di tali proporzioni e che un allertamento avrebbe procurato nel mercato nocimento innescando ancor più panico. Certamente ci si sarebbe scontrati con il Congresso Usa che era impegnato politicamente a sostenere il sogno di una casa per tutti gli americani, sostenendo la crescita a dismisura dei mutui immobiliari, germe della "bolla immobiliare americana", che poi avrebbe travolto e investito tutti i mercati finanziari del mondo.

È crisi, sì. Ma spesso i fenomeni vengono da molto lontano ... È bene fare il punto di orientamento: dove siamo, da dove veniamo, dove andiamo.

"Voglio lasciarvi con il pensiero che l'Asia debba conquistare l'Occidente ... se unite i vostri cuori, non solo le vostre menti, e capite il segreto dei messaggi che i saggi uomini d'Oriente ci hanno lasciato ... allora capirete facilmente che la conquista dell'Occidente sarà completata e che questa sarà amata anche dall'Occidente stesso".

Parole pronunciate nel 1947 quando i villaggi dell'India erano un *mucchio di letame* e a proferirle era un uomo minuto, avvolto in un lenzuolo bianco, provvisto di calzari, occhiali su un viso scarno con la testa rasata e pochi denti, che si nutriva solo del latte di una capretta, fedele sua compagna e del rigore morale dei suoi principi cui mai venne meno.

Si chiamava Gandhi, il Mahatma, la grande anima, l'uomo che spese tutta la sua vita (fu assassinato nel 1948 con un colpo di rivoltella) alla lotta *non violenta* per l'indipendenza dell'India. L'uomo

che fece tremare gli Inglesi e che Churchill chiamava "L'avvocato di provincia vestito da fachiro", mentre di lui Einstein disse "Faranno fatica le generazioni future a credere che in questo Pianeta sia esistito un uomo come Lui".

La storia lavora di raspa e di lima e macina piano ma fino. Ebbene sì, le grandi rivoluzioni o avvengono con le guerre e spargimento di sangue o con le lotte di lungo periodo innescate da uomini come Gandhi e M.L. King, che molto raramente transitano sul Pianeta che ci ospita quali semplici usufruttuari di beni altrui.

Dobbiamo pur considerare che nel Pianeta vivono oltre 4 miliardi di persone, che Cina ed India costituiscono più di un terzo della popolazione e che le condizioni di questi due grandi popoli sono totalmente mutate negli ultimi anni. Basti pensare che la Cina ha invaso tutti i mercati del mondo, che essa è il termometro di quel che oggi accade in Occidente, che l'India ha acquistato colossi europei e americani e che sforna i migliori ingegneri del mondo formati in patria.

Gli USA contano 220 milioni di persone e fino a pochi anni fa detenevano circa l'80% della ricchezza del Pianeta. Senza dire che l'Africa, dove ancora muoiono costantemente bambini per denutrizione, è in procinto di sedersi con gli altri Continenti al tavolo della Economia mondiale ...

Pànta Rei, tutto muta e velocemente. Bisogna riflettere, meditare, adeguarsi.

Oggi a N.Y. non occorre prenotare al ristorante, sulle strade più importanti i negozi offrono sconti fino al 70% e in tutti gli USA la disoccupazione è del 10% con punte del 15% nel Michigan.

Cose tutte mai esistite fino ad un anno fa.

Cenni di fine della recessione negli USA sono annunciati in questo periodo. Attendiamo il riscontro reale, evidenziando che una prima regola è la "trasparenza" in tutto, quindi la fiducia, elemento essenziale che è venuto meno in questa crisi.

Il 7 settembre scorso si è tenuto presso l'Università Bocconi di Milano un dibattito in occasione della presentazione del volume *Lezioni per il futuro*, edito da Il Sole-24 ore, libro di sicuro interesse, contenente scritti redatti da economisti di

alto profilo, così come altrettanto interessante è stato il dibattito. Da entrambi si possono cogliere utili elementi.

Il prof. Tremonti, ministro dell'Economia, intervenuto al dibattito, ha detto che la strategia per uscire dalla crisi sarà europea concertata con gli Stati Uniti con una gestione unitaria, un coordinamento e la governance globale.

Ha poi insistito sugli Eurobond come idea politica di cui ne ha difeso la bontà lamentando che le banche non sono molto propense ad applicare tale strumento anti-crisi.

Ha poi detto testualmente "La vera questione del nostro paese è la questione meridionale: il problema non è rendere più produttivo il Nord, ma pensare a come far risalire la parte meridionale del paese ai livelli del Nord".

Parole sacrosante. Noi in Sicilia sopportiamo una crisi atavica, alla quale si è aggiunta questa globale che rischia di porre in ginocchio l'economia dell'Isola piena di bellezze naturali che tutto il mondo ci invidia e che dovrebbe, da tempo, essere una sorta di California d'Europa e l'industria principale dovrebbe essere quella del turismo, fonte primaria di ricchezza.

Invece no. Paghiamo i costi delle tasse e dei servizi come al Nord (costruito in buona parte col sacrificio e le braccia dei meridionali) ma siamo privi delle strutture ospedaliere, stradali, ferroviarie, ecc., nella misura ed efficienza del Nord.

Non è mancato chi in dibattito ha ravvisato la necessità di far dialogare l'economia e il diritto ed a tal proposito si è detto che la Luiss ha istituito un corso di laurea in Giurisprudenza nella facoltà di Economia con una fortissima attenzione al diritto dell'economia. Diritto ed Economia insomma parti integranti dello stesso corpo, come cuore e cervello: l'uno non è senza l'altro e viceversa.

I cinesi, e non solo loro, chiedono una moneta unica: molti economisti e banchieri concordano ed è un progetto su cui lavorare.

Certo non è fallito il Capitalismo, ma nulla sarà come prima.

Il mercato, seppur imperfetto, rimane inevitabile, perché quando ci sono squilibri si aggiusta da sé.

In queste condizioni, aspettando che la crisi vada via prima o poi, c'è da dire che l'impresa in crisi ha necessità di apposite e pertinenti cure di sostegno per ripristinare lo stato di benessere.

Così come l'essere umano quando accusa uno stato di malessere generale provvede ad un ricovero sanitario per un check up, col quale individuare le patologie e quindi procedere alle pertinenti terapie, parimenti l'impresa la cui vita è paragonabile a quella dell'uomo (nascita, sviluppo, maturità e declino), può entrare in crisi per cause esogene od endogene.

La crisi può essere prevedibile o non prevedibile e le soluzioni riguardano una riorganizzazione o una ristrutturazione, se ve ne sono le condizioni o la liquidazione, il concordato e il fallimento, nelle circostanze più difficili.

L'impresa deve poggiare su tre equilibri costanti: economico, finanziario, patrimoniale.

Un business plan in caso di crisi è indispensabile.

Iniziare con una riclassificazione di bilancio anche se (esemplificando, contrariamente ad un elettrocardiogramma che evidenzia il cuore al momento) il bilancio riporta dati storici, esprime dati contabili ancorati a leggi civilistiche, tributarie e regole ragionieristiche, il tutto spesso con valori molto distanti da quelli reali.

Risanare l'impresa significa adottare tutte le procedure scientifiche che, caso per caso, la tecnica richiede. Sarà il medico dell'impresa (Dottore Commercialista o altro professionista preparato in materia) in simbiosi con l'imprenditore, il quale ha l'azienda nel cuore per affezione, a predisporre una pianificazione elaborata e concludente che riporti in superficie ciò che momentaneamente è sotto il livello del mare.

* *Trascrizione del testo registrato ed emendato della parte generale della relazione svolta il 22 settembre 2009 durante il Seminario tenutosi a Siracusa nella sede della Confindustria, da questa e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili aretuseo organizzato.*

I giudici tributari bocchiano il tovagliometro

di **Tonino Morina**

Fisco bocciato sul metodo induttivo del cosiddetto "tovagliometro". Tovaglie, tazzine di caffè e cartoni per la pizza non giustificano i presunti maggiori ricavi accertati dall'ufficio. Per i giudici della commissione tributaria provinciale di Agrigento, deve essere accolto il ricorso del contribuente che aveva contestato il metodo induttivo operato dall'ufficio locale di Canicattì. Per i giudici agrigentini, l'accertamento è illegittimo e arbitrario, atteso che è fondato su dati e calcoli sbagliati e su non consentite doppie presunzioni, che hanno portato a una rappresentazione di redditività non corrispondente alla realtà. Nella sentenza n. 453/01/09, pronunciata il 4 giugno 2009 e depositata il 16 luglio 2009, la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, ha perciò accolto il ricorso del contribuente, iscritto nel registro generale n. 724/09, ritenendo altresì i dati, i calcoli e il procedimento di controllo e di accertamento dell'ufficio, privi di fondamento.

I fatti

L'accertamento emesso dall'ufficio locale delle Entrate di Canicattì, relativo all'anno 2004, riguarda un contribuente esercente l'attività di "ristorante pizzeria" nel piccolo Comune di Naro, paese di circa 8mila abitanti, in provincia di Agrigento. L'ufficio ha presunto maggiori ricavi omessi per oltre 72mila euro, con presunte maggiori imposte accertate, contributi Inps, e sanzioni irrogate, per oltre 80mila euro, oltre interessi maturati e maturandi. Come si è detto, l'accertamento dell'ufficio, basato sul metodo induttivo, era fondato prevalentemente sul calcolo dei tovaglioli lavati, sul numero delle tazzine di caffè e sul numero dei cartoni consumati per le pizze. Le contestazioni del ricorrente hanno "smontato" i rilievi dell'ufficio. I giudici tributari hanno infatti accolto il ricorso del ricorrente in quanto è sbagliato presumere che a ogni tovagliolo lavato corrisponda un "coperto", tenuto anche conto che, in questo caso, l'ufficio ha conteggiato parte di tovaglioli usati nel 2003, ma fatturati nel 2004. Per i giudici, non è nemmeno condivisibile l'operato dell'ufficio che presume altri ricavi

dal numero delle tazzine e dei bicchieri, senza tenere conto dello sfrido, cioè delle bottiglie che si rompono o dei bicchieri che si rovesciano, e dei "diversi clienti che chiedono e ottengono più mescite di liquore e/o di caffè". È sbagliata, infine, per i giudici tributari, la rilevazione fatta dall'ufficio "circa il consumo di n. 700 carton pizza, da cui si fa discendere una presunzione sommaria di una realizzazione di altrettante pizze da asporto", considerato che molti di questi cartoni "possono essere stati utilizzati per soddisfare la richiesta dei clienti che, secondo l'ormai affermata pratica abituale, chiedono di poter portar via molti dei prodotti a base di farina (pizza, schiacciate, eccetera) non completamente consumati e rimasti al tavolo". Questo per la ragione che sta prendendo sempre di più l'abitudine americana del "doggy bag", cioè farsi impacchettare i resti e portarli a casa, anche se non è il massimo del "bon ton".

Contenzioso, se lo conosci lo eviti

La speranza è che l'ufficio locale di Canicattì, in presenza delle puntuali motivazioni con le quali i giudici tributari agrigentini hanno accolto il ricorso del contribuente, non appelli la sentenza, evitando di proseguire un contenzioso inutile e dispendioso. Al riguardo, è dovere degli uffici mettere in pratica quanto suggerito dall'agenzia delle Entrate, direzione Centrale di Roma, che invita gli uffici locali a fare di tutto per evitare il contenzioso con il contribuente. È con la circolare 24/E del 15 maggio 2009, che l'agenzia delle Entrate invita gli uffici, prima di intraprendere la strada del contenzioso, a tenere conto dei rischi che procura, soprattutto quando la pretesa del Fisco non è sostenibile o è basata su presunzioni che non potrebbero superare l'esame dei giudici tributari, come nel caso del ristorante pizzeria di Naro. Nel comunicato stampa diramato il 15 maggio 2009, l'agenzia delle Entrate scrive a chiare lettere "Contenzioso, se lo conosci lo eviti". L'abbandono di un contenzioso incerto può essere utile per evitare i rischi della condanna alle spese. Insomma, l'invito che viene dalla direzione centrale dell'agenzia delle Entrate di Roma è chiaro: gli uffici non devono procurare liti, ma gettito, evitando in ogni modo di creare contenzioso inutile soprattutto quando è poco sostenibile la pretesa impositiva.

Le cartella di pagamento: notificazione, vizi, conseguenze, tutela

di Salvatore De Benedictis¹

La cartella di pagamento ha assunto un ruolo fondamentale nel sistema della riscossione. Il progressivo ampliamento del suo ambito applicativo, inizialmente limitato alle imposte dirette e progressivamente esteso anche alle imposte indirette e ai contributi previdenziali, ne ha fatto uno strumento versatile e sempre più efficiente.

Parallelamente, l'Agente della riscossione ha visto accrescere viepiù sia la dotazione di strumenti per poter perseguire i fini istituzionalmente affidatigli, sia – conseguentemente – il suo ruolo attivo nel processo tributario: col Decreto Legge 262/2006 gli sono stati attribuiti persino gli stessi poteri e le facoltà previsti dall'articolo 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633².

La cartella di pagamento è l'equivalente del precetto nel processo civile, stante il parallelismo lessicale e funzionale esistente tra le norme dettate rispettivamente dagli articoli 480 e 125 del cpc e dagli articoli 25 e 50 del DPR 602/1973. Da questa identità funzionale la giurisprudenza ha ricavato la conseguenza che l'atto debba essere sottoscritto (art. 125 cpc), pena la sua inesistenza³.

A fronte dei poteri di cui dispone l'Agente per la riscossione, il legislatore ha avvertito la esigenza di disciplinare in maniera più oggettiva e razionale la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Con le modifiche apportate all'articolo 19 del DPR

602/1973, la facoltà di concedere la rateizzazione è passata dall'Amministrazione Finanziaria all'Agente per la riscossione, al quale sono stati però posti limiti e regole finalizzati a limitare la sua discrezionalità.

L'ingresso dell'Agente nel processo Tributario ha posto in primo piano il problema della legittimazione passiva: contro chi deve essere proposto il ricorso ? contro l'Ente impositore, visto che sulle cartelle di pagamento è indicato questo come rimedio giurisdizionale ? oppure contro l'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 112/1999⁴? oppure contro entrambi? e se l'Agente e l'Ente impositore hanno sede in comuni diversi, come deve essere stabilita la competenza territoriale del giudice?

All'utilizzo sempre più diffuso ed incisivo della cartella di pagamento e delle procedure cautelari ed esecutive correlate ha fatto naturalmente seguito una maggiore sensibilità ed attenzione dei difensori alla correttezza formale degli atti; questo fenomeno, oltre ad incrementare il numero dei giudizi tributari, ha fornito molti spunti innovatori sia alla dottrina che alla giurisprudenza, ed ha posto in primo piano la esigenza di una tutela cautelare più efficace.

Alle innumerevoli eccezioni riguardanti la correttezza formale degli atti e delle notificazioni, la giurisprudenza ha risposto con una maggiore – anche se non sempre concordante – precisione nel tracciare il limite tra atto nullo, ma sanabile, ed atto giuridicamente inesistente, e, conseguentemente, non suscettibile di alcuna sanatoria. A tal proposito, si potrebbero sollevare dubbi riguardo la applicabilità della sanatoria ex artt. 156 e 160

¹ Testo della relazione introduttiva tenuta il 17 febbraio 2009 nel corso del convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, dal titolo: *“La cartella di pagamento: notificazione, vizi, conseguenze e tutela”*.

² Si tratta delle norme che disciplinano accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

³ Corte di Cassazione Sentenza 11227/2002.

⁴ *“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”*

c.p.c. - prevista per gli atti processuali (comunicazioni, notificazioni) - anche agli atti amministrativi (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento); si è osservato che gli atti amministrativi in argomento non sono atti processuali in senso tecnico, e quindi potrebbero non essere destinatari della sanatoria prevista dalle norme richiamate. Sono atti che potrebbero anche esaurire il loro scopo senza mai fare ingresso nel processo tributario; si pensi ad un avviso di accertamento definito con adesione, per acquiescenza, ovvero ad una cartella di pagamento portante un debito non contestato e non contestabile. Come avremo modo di approfondire nel corso del dibattito, la giurisprudenza non è costante al riguardo. La Suprema Corte si è espressa più volte in senso favorevole alla applicabilità agli atti amministrativi⁵ del combinato disposto degli articoli 156 e 160 del C.p.C.. Tuttavia la Suprema Corte, probabilmente resasi conto delle conseguenze deflagranti della sua interpretazione, ne ha ridotto la portata affermando che la eventuale *“sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d'imposta – per l'esercizio del potere di*

accertamento”.⁶ Si segnala giurisprudenza contraria della C.T.R. Lazio⁷, che, viceversa, sostiene che gli atti amministrativi imperfetti, attesa loro intrinseca e differente natura diversa rispetto agli atti processuali, non sono “sanabili”.

Uno dei problemi che si è posti è stato quello di verificare il rispetto della parità tra le parti in gioco nel processo tributario, parità richiesta dalla Carta Costituzionale, ma prescritta anche dalla Legge Delega di riforma del processo tributario⁸. A fronte degli strumenti aventi efficacia esecutiva che il legislatore ha attribuito alla Amministrazione Finanziaria, non sembra che il contribuente goda di simmetrici poteri. Mentre la Amministrazione Finanziaria ha diritto di iscrivere a ruolo, in tutto o in parte, le somme che risultano dovute, il contribuente ha diritto al rimborso⁹ solo col ricorso al “giudizio di ottemperanza”, previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 546/1992, il cui esperimento richiede che esista una sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente¹⁰. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rim-

⁵ *“la natura sostanziale e non processuale (ne' assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario, e, in genere, degli atti tributari - che costituiscono atti amministrativi autoritativi attraverso i quali l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; pertanto, l'applicazione, in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessita', l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 c.p.c., (Cass., Sez. un., n. 19854 del 2004 e succ. conf.)”*.

⁶ Quindi, se l'Agenzia notifica irregolarmente un atto il 28 dicembre 2008n (termine di decadenza 31 dicembre 2008) e il contribuente propone ricorso il 3 gennaio 2009, la decadenza non verrebbe sanata. Vedi pure Cass. Sentenze nn. 878 del 15 gennaio 2009, sezione Tributaria Civile, 590 del 13/01/2006, S.S. U.U. , n. 19854 del 05/10/2004.

⁷ Commissione Tributaria regionale di LAZIO Sezione 4, Sentenza 18.05.2004, n. 28, Massima CONTENZIOSO FISCALE - notifica - IRREGOLARITA' - IMPUGNAZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - sanatoria EX ARTICOLO 156 CPC - ESCLUSIONE

L'irregolarità della notifica di una cartella di pagamento non può essere considerata sanata per avere raggiunto lo scopo ai sensi dell'articolo 156 del Cpc.

Gli articoli 156, comma 3 e 160 del Cpc hanno valenza esclusivamente processuale, quindi applicabile soltanto alla regolamentazione del processo tributario e non per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria che non costituiscono atti processuali, ma amministrativi.

Lo scopo della notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale, e, viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente.

⁸ Articolo 30, lettera g), Legge 413/1991, che ha prescritto *l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile*.

⁹ Si fa riferimento non alle somme pagate in pendenza di giudizio ed iscritte a ruolo, ma a somme delle quali si chiede il rimborso, per esempio, per duplicazione o per indebito versamento diretto. Vedi anche nota successiva.

¹⁰ Analogamente, il rimborso delle ritenute e dei versamenti diretti, disciplinato dagli articoli 37 e 38 del DPR 602/1973, deve avvenire entro il *“termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo”*.

borsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza¹¹. La D.R.E. Lombardia, con Circolare 11/2/2000, n. 5, protocollo 10241, apprezzabile per il contenuto e per le finalità, ha ritenuto che la notificazione della sentenza non costituisca elemento necessario ai fini della disposizione del rimborso¹². Resta tuttavia da chiarire quali siano gli strumenti coattivi a disposizione del contribuente nella ipotesi in cui la Amministrazione Finanziaria non disponga il rimborso; come nel gioco dell'oca, sembra dover tornare all'articolo 70.

Il primo capoverso dell'articolo 70¹³ ha destato parecchi dubbi sulla esecutorietà delle sentenze tributarie. In quali casi al processo tributario è consentito emettere sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo? Se le sentenze tributarie fossero sempre ed automaticamente esecutive, non avrebbe alcun senso tutto il contenuto dell'articolo 70. Viceversa, se le sentenze tributarie non fossero suscettibili di diventare esecutive, non avrebbe alcun senso il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 70. Si potrebbe quindi ritenere che le sentenze tributarie, nel silenzio del legislatore, non siano esecutive¹⁴; potrebbero diventarlo su specifica richiesta del contribuente in sede contenziosa?

La esigenza di tutela del contribuente deve essere assicurata in ogni stato e grado del giudizio. Ma mentre il legislatore è stato esplicito nel rico-

noscere la esigenza di tutela nel processo di primo grado¹⁵, per quanto concerne il secondo grado non ha disposto nulla. Nel silenzio, esiste autorevole e crescente dottrina concorde nel ritenere la applicabilità del disposto dell'articolo 47 anche al procedimento di secondo grado, stante il richiamo contenuto nell'articolo 61¹⁶.

Come si può ben vedere, tante sono le questioni sul tavolo, e non tutte di facile soluzione.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa, ritenendo che la formazione possa e debba ricevere un contributo scientifico anche (e soprattutto) da chi si trova in prima linea, ha avviato sin dal suo insediamento la costituzione di Commissioni di Studio; quella sul Contenzioso Tributario è stata la prima ad essere stata avviata, proprio perché ha registrato il numero maggiore di adesioni.

Sono fermamente convinto che il dibattito delle problematiche interpretative, a cui ha aderito con entusiasmo anche il Dott. Daniele Burzichelli e l'Avv. Luciano Ciccarello, può costituire un qualificato tavolo di confronto e di apprendimento.

L'encomiabile apporto dei componenti la Commissione, a cui va tutto il riconoscimento mio e del Consiglio per la meritoria attività svolta, ha contribuito in maniera decisiva al successo che ha conseguito l'iniziativa, alla quale assicuriamo seguito ed attenzione.

¹¹ Articolo 68, comma 2, Decreto Legislativo 546/1992.

¹² *Per quanto riguarda la lettera c), (n.d.r.: obbligo di messa in mora con la notificazione della sentenza), va letta sia in quello spirito di servizio che deve sempre guidare l'attività della Pubblica Amministrazione e, in questo caso, dell'Amministrazione finanziaria, ma anche e soprattutto tenendo ben presente che il dovere di provvedere allo sgravio, conformandosi alla pronuncia giurisdizionale, deriva dalla sentenza stessa e non dalla sua notifica, ciò a prescindere dal fatto assolutamente irrilevante a questi fini che la sentenza venga gravata da appello. Che una norma statuisca il fatto che l'ufficio deve provvedere ad un qualche adempimento entro un certo termine dal verificarsi di una sollecitazione esterna, non significa affatto che questi non possa provvedervi prima che questa intervenga. La disposizione in questione, infatti, si pone ad evidente tutela del contribuente nei confronti di un comportamento inerte e non esclude affatto - ed anzi ad avviso della scrivente rafforza la convinzione - che un ufficio attento alla gestione della propria attività impositiva, anche in un'ottica di economicità (si pensi, ad esempio, agli inutili costi del protrarsi di un'attività di riscossione forzata destinata a cadere nel nulla ed ai problemi anche di responsabilità che in tal senso ci si deve porre, in presenza di un comportamento inattivo palesemente dannoso non solo per l'immagine ma anche per le casse dell'Amministrazione), provveda immediatamente a tali adempimenti a prescindere dalla notifica della sentenza ad istanza di parte. Del resto, anche (se non soprattutto) da un punto di vista strettamente operativo, costringere il contribuente alla notifica della sentenza per ottenere il rimborso significa anche (implicitamente) rinunciare al termine lungo per l'impugnativa della stessa, con problemi che potrebbero ricadere negativamente su di un reparto contenzioso particolarmente pressato da continue scadenze.*

¹³ "salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo".

¹⁴ Esattamente come nel processo civile prima della riforma portata dalla Legge 353/1990 con effetto dal 1° gennaio 1993.

¹⁵ Articolo 47 del DPR 546/1992, "sospensione dell'atto impugnato".

¹⁶ "Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione".

¹⁷ Giudici tributari, rispettivamente, Presidente della Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sezione staccata di Siracusa e componente della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa.

Legittimazione passiva nei ricorsi avverso cartelle di pagamento e responsabile del procedimento

di **Antonio Antonuccio***
e **Giuseppe Canto***

Il contribuente che abbia effettuato un versamento non dovuto, ha diritto di chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato, ma è necessario, però, che tale diritto venga esercitato con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge. Se, per esempio, l'istanza di rimborso non viene presentata entro i termini previsti dall'art.38 del D.P.R.602/73, il contribuente perde il diritto al rimborso.

Stesso discorso vale per l'Amministrazione finanziaria la quale, in presenza di imposte regolarmente dichiarate e non versate, ha diritto di riscuotere le imposte che risultano dovute, a condizione, però, che tale diritto venga esercitato rispettando modalità e termini previsti dalle norme che disciplinano la procedura di riscossione. Se queste norme non vengono osservate, l'Amministrazione finanziaria perde il diritto di riscuotere le imposte.

Fatta questa doverosa premessa, passando a trattare il tema che mi è stato assegnato di relazionare, occorre subito dire che una cartella di pagamento può essere impugnata solamente per vizi da imputare all'Ente creditore oppure solamente per vizi da imputare all'Agente della riscossione oppure, ancora, per vizi da imputare sia all'Ente impositore che all'Agente della riscossione.

Conseguentemente, sin dal momento della redazione del ricorso introduttivo, sorge l'esigenza di individuare il soggetto che deve essere evocato in giudizio, ossia il soggetto dotato di legittimazione passiva, cioè il soggetto contro cui presentare il ricorso.

In definitiva, quando si impugna una cartella di pagamento, ci si chiede se il ricorso vada proposto contro l'Agente della riscossione o contro l'Ente creditore o contro entrambi.

E, nel caso in cui si ritenga che legittimati passivi siano congiuntamente l'Agente della riscossione e l'Ente creditore, ci si chiede, ancora, presso quale Commissione Tributaria Provinciale deve essere radicato il giudizio quando l'Agente e l'Ufficio hanno sede in Province diverse.

La risposta a tutti questi quesiti può essere fornita dal quadro normativo, tenendo presente l'oggetto del processo tributario così come definitivo dalla più autorevole dottrina.

Il quadro normativo è abbastanza chiaro.

Da una parte, abbiamo l'art.10 del D.Lgs.546/92 il quale, trattando delle parti nel processo tributario, dispone che sono tali, "oltre al ricorrente, l'Ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto....".

Dall'altra, abbiamo l'art.39 del D.Lgs.112/99 il quale dispone che "il concessionario, nelle liti proposte contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".

Dal superiore quadro normativo, a me pare, che il Concessionario, ora Agente della Riscossione, debba essere sempre parte nel processo tributario tutte le volte in cui si impugna un atto dallo stesso emanato.

In altri termini, quando si impugna una cartella di pagamento (atto dell'Agente) il ricorso va proposto, sempre e comunque, contro l'Agente della Riscossione in quanto essa resta sempre un atto

impugnabile ed impugnato, quanto meno per illegittimità derivata da quella del ruolo.

In buona sostanza, ciò che si vuole dire è che non è possibile impugnare il ruolo senza impugnare la cartella di pagamento che è l'atto che riproduce il ruolo.

Ciò risulta tanto più vero se solo si considera che la notifica del ruolo avviene sempre con la notifica della cartella di pagamento (cfr. art.21 D.Lgs.546/92) e il destinatario di quest'ultima, quando la riceve, non conosce il contenuto dell'iscrizione a ruolo (che è atto interno), per cui non è in grado di stabilire se le critiche da formulare alla pretesa derivino dall'agire dell'Ente creditore o da una inesatta riproduzione del ruolo da parte dell'Agente della riscossione.

Assodato, dunque, che l'Agente della riscossione non può essere ritenuto estraneo alle vicende processuali quando si impugna una cartella di pagamento, in quanto atto da lui emanato, resta da verificare se il ricorso può essere validamente proposto solo contro lo stesso Agente della riscossione anche quando i motivi di impugnazione riguardano vizi da imputare, anche o solamente, all'Ente creditore.

Il problema è normativamente risolto dal succitato art.39 del D.Lgs.112/99, il quale espressamente prevede la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, sia per le controversie che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti da lui posti in essere e sia per le controversie che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità di tali atti, ponendo, per queste ultime, a suo carico, soltanto l'onere di chiamare in causa l'Ente creditore al fine di evitare l'accollo delle conseguenze negative della lite.

La mancata chiamata in causa dell'Ente creditore non incide sulla regolare prosecuzione del processo in capo all'Agente della riscossione, derivandone una sanzione solo sul piano sostanziale nei rapporti tra Agente della riscossione ed Ente creditore.

In altri termini, se è vero, com'è vero, che l'atto che si impugna (cartella pagamento) è atto dell'Agente della riscossione, legittimato passivo è l'Agente della riscossione e non l'Ente creditore.

Infatti, giusta previsione normativa contenuta nel più volte citato art.39 del D.Lgs.112/99, l'Agente della riscossione è legittimato, in proprio, per le liti promosse contro di lui che riguardano esclusivamente la regolarità e la validità degli atti esecutivi, mentre è straordinariamente legittimato, quale sostituto processuale dell'Ente creditore, per le liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, fermo restando in quest'ultimo caso l'onere dell'Agente, per i vizi della cartella da imputare all'Ente creditore, di chiamare in causa quest'ultimo, al fine di evitare di dover rispondere delle conseguenze negative della lite.

Siccome l'Ente creditore, quale sostituto, è già parte, in senso sostanziale, del processo, e su di lui gravano i relativi effetti (se così non fosse non vi sarebbero conseguenze negative della lite a carico dell'Ente creditore) non si tratta di una vera e propria chiamata in causa, bensì semplicemente di una "litis denunciatio" operante a livello sostanziale e soltanto provocatoria, sul piano processuale, di un eventuale volontario intervento dell'Ente creditore.

Recentemente, dopo non poche incertezze interpretative, sulla legittimazione passiva, nei ricorsi avverso cartelle di pagamento, si è pronunciata, in maniera definitiva, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 25.07.2007 n°16412, resa a Sezioni Unite, e i principi di diritto in essa contenuti sono stati recepiti e fatti propri anche dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n°51/E del 17.07.2008.

Dai pronunciamenti sopra indicati, si evince chiaramente, e senza spazio per possibili dubbi, che a determinare la legittimazione passiva non sono i motivi del ricorso ma l'oggetto del processo, ossia l'atto che si impugna ed i suoi effetti. Pertanto, anche quando si impugna una cartella di pagamento deducendone la illegittimità per vizi da imputare solo all'Ente creditore, può essere evocato in giudizio solo l'Agente della riscossione e il Giudice adito, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, non deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Le argomentazioni fin qui svolte, aiutano a risol-

vere anche il problema della competenza della Commissione Tributaria Provinciale davanti alla quale incardinare il processo. Infatti, competente sarà sempre la Commissione Tributaria Provinciale nel cui ambito territoriale ha sede l'Agente della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento e nei cui confronti, in ogni caso, non potrà non essere proposto il ricorso tendente al suo annullamento.

Com'è a tutti noto, l'art.7, c.2, lett. a), della legge 212/2000, impone all'A.F. e agli agenti della riscossione di indicare nei loro atti, tra l'altro, il nominativo del responsabile del procedimento.

Tale disposizione, già contenuta nella fondamentale legge sul procedimento amministrativo (l.241/90), ha voluto definitivamente dare al contribuente un referente a cui rivolgersi in caso di necessità, garantendogli, quindi, la possibilità di dialogare non più con un apparato anonimo, bensì con un interlocutore che è una ben precisa persona fisica, idonea a rispondere dell'operato svolto in nome e per conto della stessa A.F.

Tuttavia, nonostante l'importante finalità della norma e la sua assoluta perentorietà e tassatività, la stessa, fino a qualche tempo fa, è stata disattesa dagli Uffici finanziari e degli Agenti della Riscossione, fino a quando la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, provocatoriamente, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.7, c.2, lett.a), della legge 212/2000, in riferimento agli artt.3, c.1 e 97 della Costituzione, proprio nella parte in cui prevede che gli atti degli Agenti della Riscossione debbano tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento.

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n° 377/2007, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo necessaria l'indicazione del responsabile del procedimento in tutti gli atti degli Agenti della Riscossione.

Tra l'altro, alla domanda del Giudice Regionale richiedente se una cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento dovesse essere annullata, con conseguente accoglimento dell'appello, i Giudici Costituzionali hanno risposto che l'eventuale declaratoria d'incostituzionalità dell'art.7 della legge 212/2000 avrebbe comportato il rigetto del motivo di appello proposto dal contribuente. Quindi, essendo stata dichiarata la legittimità costituzionale della norma, il contribuente ha ottenuto l'accoglimento del proprio appello, aprendo così la strada ad un filone giurisprudenziale che ha iniziato ad annullare le cartelle c.d."mute".

L'Amministrazione Finanziaria, preoccupata delle conseguenze erariali causate dalle sentenze di annullamento, ha fatto pressione perchè il legislatore intervenisse.

Ed il legislatore è intervenuto con l'art.36, c.4 ter, del D.L.248/2007, che dispone: "La cartella di pagamento di cui all'art.25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n°602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

La norma contenuta nell'art.36, c.4 ter, del D.L. 248/2007 è stata da più parti criticata perchè vista come una norma che esplica un effetto sanante retroattivo nei confronti di tutte le cartelle di pagamento emesse dall'entrata in vigore della legge 212/2000.

Addirittura alcuni giudici (C.T.R. Veneto ordinanza 8/2008; C.T.P. Isernia 43/2008) hanno ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, c.4 ter, del D.L.248/2007, in relazione agli artt.3, 24,97 e 111 Cost.

Sulla disposizione recata dal più volte citato

art.36, c.4, del D.L.248/2007 è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate (cfr.Circolare 06.03.2008 n°16/E) la quale, dopo aver precisato che tale disposizione si applica solo alle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati dall'01.06.2008, ha aggiunto: "la nuova disposizione conferma indubbiamente che prima della sua entrata in vigore l'irregolarità di cui si tratta non comportava la nullità della cartella di pagamento".

Su quest'ultima affermazione non possiamo concordare, così come non riteniamo di condividere l'opinione di coloro che ritengono di attribuire alla nuova normativa un effetto sanante retroattivo o, addirittura, la ritengono affetta da illegittimità costituzionale.

A noi sembra, invece, che la norma dell'art.36, c.4 ter, del D.L. 248/97 contenga una disposizione diversa da quella contenuta nell'art.7, c.2, lett.a), dello Statuto del contribuente, sulla quale si è pronunciata la Corte Costituzionale con l'ordinanza n°377/2007.

La norma dello Statuto, infatti, si riferisce agli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione in generale, tra i quali sono indubbiamente compresi anche gli avvisi di mora, le intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, etc, mentre la disposizione del D.L. 248/97 fa riferimento soltanto alle cartelle di pagamento di cui all'art.25 del D.P.R. 602/73.

Inoltre, la norma contenuta nell'art.7, c.2, lett. a), dello Statuto parla di tassativa indicazione del responsabile del procedimento, mentre la norma contenuta nell'art.36, c.4 ter, del D.L. n°248/2007 parla di due responsabili dei due diversi procedi-

menti e cioè quello di iscrizione a ruolo, che riguarda l'Ente impositore, e quello di emissione e di notificazione delle cartelle di pagamento, che riguarda l'Agente della Riscossione.

In buona sostanza, la nuova norma prevede espressamente la nullità delle cartelle, relative ai ruoli consegnati dall'01.06.2008, nelle quali non siano indicati i responsabili dei due procedimenti.

Invece, le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati precedentemente all'01.06.2008 sono nulle per violazione del disposto normativo contenuto nell'art.7, c.2, lett.a) dello Statuto del contribuente, così come valorizzato dall'ordinanza n°377/2007 della Corte Costituzionale.

In altri termini, dopo l'ordinanza della Consulta, il Legislatore, preso atto dell'importanza dell'indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento, ha ritenuto di intervenire prevedendo espressamente, per i ruoli consegnati dal 01.06.2008, la nullità delle stesse cartelle che risultano prive dell'indicazione dei responsabili dei due procedimenti. Ha ancora precisato che l'omessa indicazione dei due responsabili determina la nullità delle cartelle solo per i ruoli consegnati dall'01.06.2008, mentre per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima dell'01.06.2008 la mancata indicazione dei due responsabili non determina alcuna nullità.

Tuttavia, queste ultime sono nulle se non risulta indicato il responsabile del procedimento di emissione della cartella ex art.7, c.2, lett.a), così come valorizzato dalla Corte Costituzionale con la citata ordinanza n°377/2007.

* *Testo della relazione tenuta il 17 febbraio 2009 nel corso del convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, dal titolo: "La cartella di pagamento: notificazione, vizi, conseguenze e tutela". Cfr., esaustivamente, Prof. Cesare Glendi "Aspetti sostanziali e processuali della c.d. chiamata in causa dell'Ente impositore da parte dell'Esattoria" in Diritto Pratico Tributario 1974, pag.9 e ss.; Ancora Prof. Cesare Glendi "Sospensione della riscossione e legittimazione passiva del concessionario" in GT-Rivista di giurisprudenza tributaria n°10/2005 pag.940; C. Rau "Il concessionario della riscossione quale sostituto processuale dell'Ente impositore nel nuovo processo tributario" in Boll.Trib. 1996 pag.1416 e ss.; sia consentito rinviare anche a A.Antonuccio "Note minime sulla chiamata in causa dell'Ente impositore" in GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria 2008 pag.728 e ss..*

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati

di Luciano Ciccarello*
*Giudice Commissione Tributaria
 Provinciale Siracusa*

1. La natura giuridica del fermo amministrativo di beni mobili registrati. Origini dell'istituto.

L'attuale disciplina del fermo amministrativo di beni mobili registrati è prevista dall'art.86 del D.P.R. n.602/1973 che così recita: "Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo".

L'attuale norma è derivata da alcune innovazioni legislative ed in particolare da quella operata dal decreto legislativo n. 193/01.

L'originario DPR 602/73 non conteneva alcuna norma che consentisse il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, motoveicoli ecc) di tal che detti beni erano assoggettabili alla sola ordinaria esecuzione, attraverso le forme dell'espropriazione forzata mobiliare.

Con l'art. 5, lett.e) del D.M. n. 669/1996 è stato inserito nel DPR n. 602/73, l'art. 91 bis che al primo comma così recitava: Art.91 bis " Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo".

I successivi tre commi trattavano dell'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri, della sanzione per la circolazione dopo l'avvenuto fermo e della successiva emanazione di un regolamento di attuazione della disciplina normativa.

Il regolamento di attuazione fu poi approvato con D.M. 07 settembre 1998 n. 503.

Con l'introduzione della legge di riordino dell'esecuzione mediante ruolo (D.Lgs. 46/1999), che ha sostituito tutto il titolo II del DPR n. 602/73, la disciplina del fermo amministrativo è stata trasfusa nell'attuale art. 86, in misura sostanzialmente analoga, salvo che per l'estensione dei soggetti destinatari del provvedimento di fermo, non solo riferito ai beni mobili del contribuente ma anche a quelli degli eventuali coobbligati.

Successivamente è intervenuto il D.Lgs n. 193/2001, (rubricato: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), che apporta una notevole e profonda trasformazione della norma riguardante il fermo.

L'art. 5, lett. q) del suddetto decreto legislativo, ha sostituito il primo comma dell'art. 86 nel modo seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore e dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".

La modifica non è di poco conto in quanto non solo viene attribuita al concessionario (ora agente della riscossione) la competenza alla adozione del provvedimento di fermo, trasferendola dalla sfera dell'Agenzia delle Entrate a quella privatistica del concessionario (ora Equitalia), (sebbene nell'esercizio di una attività di pubblico interesse), ma soprattutto ha eliminato ogni forma di garanzia a favore del contribuente, essendo stata soppressa la preventiva infruttuosità dell'azione esecutiva ed ha consentito un vasto ed indiscriminato potere discrezionale dell'agente della riscossione.

Di fronte alla emissione di numerosissimi provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati da parte della società di riscossione, spesso per debiti già saldati o per somme irrisorie, nettamente inferiori al valore del bene sottoposto a fermo, si sono verificate innumerevoli proteste al fine di eliminare tale istituto che ha dato origine ad un notevole contenzioso.

In dottrina ed in giurisprudenza si è posto il problema in ordine alla giurisdizione in tema di impugnazione dei provvedimenti di fermo.

Alcuni sostengono la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la norma collocata nel titolo II del D.P.R. n. 602/73 (riscossione coattiva), mentre altri sostengono la competenza del Giudice amministrativo, trattandosi

di provvedimenti di natura prettamente amministrativa.

Per ultimo è intervenuta la ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, n. 14831/ 2008 , che, chiamata a decidere sul regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, ha avuto modo di affermare il seguente principio ” La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602/73, appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1, e 19, comma 1, lett. e-ter) D.Lgs n. 546 del 1992, solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione di tributi”.

2. *Analisi dell’istituto.*

In dottrina ed in giurisprudenza sussiste incertezza in ordine alla interpretazione circa la natura dell’istituto del fermo amministrativo sui beni mobili registrati .

Secondo l’attuale formulazione dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs n. 602/73, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il carattere innovativo della modifica legislativa (D.lgs. 193/2001) consiste, da un lato, nel trasferimento della potestas decidendi in ordine alla adozione del provvedimento di fermo dall’amministrazione fiscale (titolare della pretesa impositiva) al concessionario territorialmente competente, delegato alla riscossione, dall’altro, nello svincolare il provvedimento dalla formazione di un verbale di pignoramento negativo.

Parte della dottrina e della giurisprudenza, attraverso la ricostruzione esegetica della norma, ritiene che il fermo di beni mobili registrati abbia natura cautelare atipica.

Tale considerazione discende dal fatto che nello schema originario della norma, per avvalersi del fermo si presupponeva l’esperimento del tentativo di eseguire il pignoramento su un determinato bene mobile registrato (conclusosi con esito negativo), per cui la misura poteva ritenersi giustificata, in considerazione del fondato timore di perdere il bene, in una visione protesa a garantire l’effettività della pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Nella disciplina attualmente in vigore, l’emissione del fermo costituisce una vera e propria scelta del concessionario, di fatto, svincolata da ogni preventivo accertamento della reale esistenza del periculum in mora e, soprattutto del fumus boni iuris , concernente la stessa fondatezza della pretesa del credito azionata dall’agente della riscossione in sede di apposizione del vincolo sulla res.

Sul punto, alcuni autori ritengono che più di natura cautelare del fermo di beni mobili registrati, sarebbe corretto parlare di funzione a scopo cautelare, in quanto, da un lato, la norma è diretta a garantire, medio tempore,

l’effettivo soddisfacimento del credito vantato dall’amministrazione, e dall’altro lato, presenta tratti salienti con l’ordinaria procedura di esecuzione processual-civilistica.

In sostanza sembra potersi sostenere che l’istituto del fermo di beni mobili registrati ha natura e contenuto atipico in quanto la potestas decidendi, sottesa alla adozione del provvedimento è affidata al concessionario, delegato alla riscossione (ora agente della riscossione) che non è titolare della pretesa impositiva, il quale, a sua volta, non è obbligato a compiere alcun genere di riscontro preventivo, circa la concreta ricorrenza del fumus boni iuris e periculum in mora, con riferimento alla posizione del debitore, elementi tipici essenziali e caratterizzanti un provvedimento a contenuto cautelare.

Sul piano degli effetti giuridici il fermo di beni mobili registrati sembra essere equiparato al pignoramento (pignoramento virtuale) da parte dell’ufficiale della riscossione , atteso che gli atti di disposizione successivi alla iscrizione del fermo sono in opponibili (cioè inefficaci) nei confronti dell’agente della riscossione al pari del medesimo vincolo che svolge il pignoramento.

In conclusione si può affermare che il fermo amministrativo è un provvedimento di natura e contenuto atipico, emesso dal un concessionario privato, che si risolve sostanzialmente nell’emanazione di un atto idoneo ad incidere nella sfera giuridico-patrimoniale di un determinato soggetto, mediante l’apposizione di un vincolo giuridico, volto a statuire la temporanea inibizione dello jus utendi ac fruendi , che si estrinseca in un divieto di utilizzazione materiale della res, la cui eventuale violazione, espone il titolare del bene – o chiunque si trovi anche occasionalmente, in relazione diretta con quest’ultimo, con possibilità di utilizzo – all’applicazione di una sanzione amministrativa a carattere pecuniario ed all’immediato ricovero del veicolo presso un depositario autorizzato.

3. *La procedura per l’attuazione del fermo.*

Circa le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione del fermo di beni mobili registrati, il quarto comma dell’art. 86, oggi in vigore, dispone che il fermo deve essere attuato secondo quanto stabilito dal Ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell’interno e dei lavori pubblici.

A tutt’oggi il Ministero delle finanze non ha ancora emanato il regolamento per l’attuazione delle procedure del fermo.

In assenza di emanazione del regolamento di attuazione delle modalità, dei termini e delle procedure del fermo, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno manifestato incertezze interpretative circa la legittimità dell’istituto de quo.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 1° marzo 2002, n. 64/E, muovendo dal nesso di derivazione della disposizione del precedente art. 91-bis dello stesso D.P.R. n. 602/73, ha supposto la persistente applicabilità del D.M. 07 settembre 1998, n. 503.

La predetta risoluzione veniva impugnata dinanzi al giudice amministrativo. Il TAR del Lazio, sez. II, con ordinanza 23 giugno 2004, n. 3042, confermata in grado di appello (Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2004, n. 3259), sospendeva, in via cautelare, il fermo, attribuendo, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, all'assenza di regolamentazione attuativa ed alla sproporzione tra l'entità della pretesa erariale ed il danno arrecabile al contribuente con l'esecuzione della misura cautelare.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 92 del 22/07/2004, aveva suggerito al concessionario di sospendere l'attuazione del fermo in presenza di tali incertezze interpretative e della sospensiva del TAR del Lazio.

Successivamente è intervenuto il legislatore, che con norma interpretativa, contenuta nell'art. 3, comma 41 della legge n. 248/2005, ha sostenuto che: "Le disposizioni dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/73, si interpretano nel senso che fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 07 settembre 1998 n. 503"

A ben guardare, il previgente art. 91-bis del D.P.R. n. 602/73, condizionava la esperibilità del fermo all'ineseguibilità del pignoramento sui veicoli a motore ed autoscafi, a fronte del loro mancato reperimento.

L'art. 86 del D.P.R. n. 602/73, oggi in vigore, prescinde da tale presupposto, richiedendo formalmente l'emanazione di un nuovo regolamento, da rapportarsi alla mutata normativa primaria.

La giurisprudenza (Trib. Parma, sez. lavoro, n. 151/2003) aveva chiarito che l'operatività dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/73, risultava condizionata sospensivamente alla emanazione di un decreto interministeriale di attuazione alla norma primaria.

Il far rivivere, in via interpretativa, una disciplina regolamentare relativa a norme primarie assai diverse e non più in vigore, si espone a censure di incostituzionalità per intrinseca irragionevolezza e conseguente contrasto dell'art. 3 della Costituzione.

A seguito di tale interpretazione autentica del legislatore, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/2006, dà il via libera ai concessionari della riscossione

ai fini dell'adozione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati e suggerisce agli stessi concessionari di inviare al debitore iscritto a ruolo un preavviso, con invito a corrispondere, presso gli sportelli del concessionario stesso, il debito risultante dalla cartella di pagamento entro 20 giorni. Trascorso tale termine, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione.

Il preavviso di fermo consiste nella comunicazione al debitore dell'avvenuta adozione del provvedimento di fermo, i cui soli effetti (cioè la iscrizione dello stesso nei pubblici registri) sono postergati di venti giorni.

L'art. 86 del D.P.R. n. 602/73, infatti, contempla due fasi, distinte e separate, del procedimento relativo al fermo:

- a) la prima riguarda l'adozione del provvedimento di fermo (art. 86, comma 1).
- b) la seconda (che può chiamarsi integrativa dell'efficacia del provvedimento, secondo la tradizionale distinzione delle varie fasi in cui si articola il procedimento amministrativo), riguarda l'esecuzione del provvedimento già emanato (art. 86, comma 2).

Nella comunicazione del concessionario (Preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati) si può notare che in essa si afferma:

"Gentile contribuente, a tutt'oggi non risulta pagato l'importo iscritto a ruolo complessivamente ammontante ad Euro ..., richiesto con le cartelle/ avvisi regolarmente notificati e meglio specificati a tergo, così determinato: Totale imposta... Interessi di mora... Aggi... Diritti e spese esecutive..."

Spese di notifica ... Spese di iscrizione ... Totale ... La invitiamo, pertanto, ad effettuare il pagamento integrale di quanto richiesto entro venti giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, avvertendoLa che, trascorso inutilmente il predetto termine, attiveremo, senza inviarLe ulteriore comunicazione, la procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati a Lei intestati, con l'aggravio delle somme dovute a questa società, delle spese di revoca del provvedimento in argomento e dei diritti spettanti all'ACI/PRA".

Appare di tutta evidenza che il concessionario, quando invia la comunicazione, ha già disposto il fermo, il quale è completo in tutti i suoi elementi costitutivi, mancando solo degli elementi integrativi dell'efficacia.

Secondo l'orientamento della migliore dottrina amministrativistica e della giurisprudenza, la lesione dei diritti e degli interessi del debitore si produce al momento dell'emanazione del provvedimento lesivo e non al momento successivo, dell'efficacia dello stesso.

4. Sindacato giurisdizionale sul fermo di beni mobili registrati.

Nell'ambito della funzione impositiva, il fermo di beni mobili registrati, così come l'iscrizione ipotecaria, si colloca in un momento successivo alla formazione del titolo esecutivo tributario ed anteriore al pignoramento.

Il provvedimento di fermo può essere direttamente disposto dalla società di riscossione dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

La natura cautelare del fermo ha un tratto in comune con le misure conservative dell'ipoteca fiscale e del sequestro conservativo, previste dall'art. 22 del D.Lgs n. 472/1997, autorizzate dal giudice tributario su richiesta dall'ufficio finanziario; ma è anche evidente il profilo differenziale: fermo ed iscrizione ipotecaria sono «strumenti di autotutela conservativa», provvedimenti unilateralmente adottati dal concessionario secondo lo schema dell'esercizio privato di pubbliche funzioni che incidono autoritativamente sulla sfera giuridica del contribuente.

Il giudice tributario non esercita funzioni autorizzative, ma svolge un sindacato sui provvedimenti amministrativi se impugnati nel termine di 60 giorni dalla «notificazione» dei provvedimenti medesimi, prescritto dall'art. 21 del D.Lgs n. 546/92.

Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, così come la iscrizione di ipoteca, sono atti autonomamente impugnabili «solo per vizi propri».

Nel ricorso contro il fermo o la iscrizione di ipoteca non possono essere dedotti motivi relativi a vizi inficianti atti prodromici validamente notificati; d'altro canto, l'illegittimità della notificazione degli atti necessariamente presupposti, oltre a consentire la proposizione del ricorso cumulativo, giustificherà la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, in quanto non preceduto dalla rituale notifica degli atti che ne costituiscono antecedenti necessari, nella sequenza vincolata che caratterizza la funzione impositiva.

5. Conoscenza del provvedimento di fermo di beni mobili registrati.

Esaminiamo adesso le modalità con le quali il provvedimento di fermo (preavviso di fermo di beni mobili registrati) deve essere portato a conoscenza del debitore.

In proposito va ricordato che, a seguito della emanazione della legge n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), tutte le norme tributarie devono essere interpretate secondo i principi contenuti nella legge de qua.

L'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000, rubricato «Principi generali» così statuisce:

«1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica».

Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, le norme dello statuto dei diritti del contribuente sono norme di rango costituzionale, nel senso che tali norme, che richiamano espressamente gli artt. 3, 23, 53 e 97 della Cost., devono essere osservate nella interpretazione delle norme tributarie.

Gli atti tributari, emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché quelli emanati dall'agente della riscossione, devono essere portati a conoscenza del contribuente secondo la previsione dell'art. 6 (rubricato: Conoscenza degli atti e semplificazione) della legge n. 212/2000 (rubricato Conoscenza degli atti e semplificazione).

Sembra non potersi revocare in dubbio, quindi, che l'amministrazione finanziaria, così come l'agente della riscossione, ai fini della comunicazione degli atti destinati al contribuente, deve assicurare la effettiva conoscenza (conoscenza legale), secondo quanto disposto espressamente dalla norma appena citata.

Se tale è il principio contenuto nell'art. 6 della legge n. 212/2000, esso principio deve essere applicato anche con riferimento ai provvedimenti emessi dall'agente della riscossione nei confronti del debitore o dei coobbligati.

Al riguardo occorre esaminare, quindi, le modalità con le quali l'agente della riscossione deve portare a conoscenza del debitore il provvedimento di fermo di beni mobili registrati.

A seguito di interpretazione autentica dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/73, (di cui all'art. 3, comma 41, della legge n. 248/2005), le modalità di iscrizione e cancellazione del fermo, fino alla emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, sono quelle contenute nel decreto del Ministro delle finanze n. 503/1998.

L'art. 4, comma 1, del D. M. n. 503/98 così recita: Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario. Quest'ultimo, entro sessanta giorni, da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalità di cui all'art. 26,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario precedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate".

Dallo esame del decreto sopra citato, appare di tutta evidenza che l'agente della riscossione deve portare a conoscenza del contribuente (rectius: ad effettiva conoscenza), entro cinque giorni dalla iscrizione del fermo di beni mobili registrati, il provvedimento emesso, comunicandolo con le modalità previste dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73.

La norma indicata nel decreto del Ministro delle Finanze n. 503/1998 è quella che riguarda la notifica delle cartelle di pagamento.

La cartella di pagamento, come il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra il comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

I predetti soggetti abilitati alla notificazione possono eseguire la notifica anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notifica della cartella si effettua con le modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/73.

Dalle esame della norma sopra citata (art. 26 D.P.R. n. 602/73), appare di tutta evidenza che il provvedimento di fermo di beni mobili registrati deve essere comunicato al contribuente mediante la notifica del provvedimento medesimo, secondo la disposizione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, espressamente richiamata dal D.M. n. 503/1998.

Sul tema specifico: R. Donzì, Le misure cautelari ed il fermo amministrativo delle auto: novità fiscali. Riv. Giur. Polizia, 1999, 535; S. Albanese, I concessionari della riscossione secondo la recentissima "Riforma - ter" potranno servirsi direttamente dell'istituto del "fermo amministrativo": alcune riflessioni. Fisco, 2001, 12, 537. L. Spagnoletti, Le "ganasce" fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell'istituto), 2003 su Giust. it. L'istituto del fermo amministrativo comunque non è una figura assolutamente nuova nell'ordinamento italiano. Essa trova riferimento in quella del fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 69, ultimo comma, della Legge di Contabilità Generale dello Stato (r.d. 2440/1923) e costituente uno strumento di natura cautelativa diretto alla tutela delle ragioni di credito delle

Amministrazioni statali verso terzi e, come tale, con carattere chiaramente provvisorio. L'altro, che presenta maggiori analogie con quello in esame, è disciplinato dall'art. 214 codice della strada (D.P.R. 285/92) applicabile in seguito a particolari violazioni della normativa stradale e sanzionato nella stessa misura di quello previsto dall'art. 86 D.P.R. 602/73. Senza pretesa di completezza si rimanda per un maggiore approfondimento sul fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a F. Garri, Fermo amministrativo, in Encicl. giur. Treccani, Roma, 1989, vol. XIV; L. Montel., voce Fermo amministrativo, Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1991; C. Cutrano, L'istituto del fermo amministrativo ed i suoi riflessi tributari, pubb. su Diritto.it, G. Pacini, Il "fermo amministrativo" Foro Toscana 2000, p. 300; R. Damonte, Brevi note sulla applicabilità dell'istituto del "fermo amministrativo" in caso di crediti vantati da Amministrazioni dello Stato per imposte e tasse, Dir. e Prat. Trib., 1996, II, 774; S. Ciampani, La tutela del contribuente nei confronti del fermo amministrativo, Fisco, 1991, 5715; M. Illiano, Applicabilità ai rimborsi i.v.a. delle misure cautelari e del "fermo amministrativo" Corriere Trib., 2000, 3062. In giurisprudenza si vedano da ultimo Cass. SS.UU., 4 novembre 2002, n. 15382, Cons. Stato, Sez. VI 23 dicembre 2002, n. 7278, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 agosto 2002, n. 7052. Per il fermo di cui all'art. 214 cds si veda P. Bianchetto, Brevi riflessioni sul fermo amministrativo dei veicoli, Arc. Giur. Circ. 2001.

Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001.

Decreto Legge n. 669 del 31 Dicembre 1996 su G.U. n. 305 del 31 Dicembre 1996. Convertito nella Legge n. 30 del 2.02.97, G.U. n. 50 del 1 Marzo 1997. Testo coordinato G.U. n. 93 del 22 Aprile 1997 suppl. ord.

Con tale provvedimento veniva quindi regolamentata la disciplina, i termini e le procedure ai fini dell'applicabilità della disposizione dell'art. 91 bis (ora 86) DPR 602/73. Per un'analisi dei suoi contenuti essenziali, si rimanda a Spagnoletti, op.cit., sottolineando solamente la questione in merito alla vigenza del regolamento a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 1, comma 1, lett q del D.Lvo. 193/01 di cui si tratterà appresso.

5 Decreto legislativo n. 46 del 26.02.1999, pubb. su G.U. n. 53 del 5 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 45 recante "misure di riordino della disciplina relativa alla riscossione mediante ruolo".

* *Testo della relazione tenuta il 17 febbraio 2009 nel corso del convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, dal titolo: "La cartella di pagamento: notificazione, vizi, conseguenze e tutela".*

- € 0 spese mensili
- € carnet assegni compreso
- € addebito utenze rid incluso
- € home banking gratuito
- € 75 operazioni trimestrali allo sportello
- € prestiti e finanziamenti veloci

**NASCE il nuovo conto corrente
dedicato ai PROFESSIONISTI
a SPESE 0**

per scoprire gli ulteriori vantaggi ed avere maggiori informazioni rivolgiti ai nostri consulenti dedicati



BANCA di SIRACUSA



V.le Teracati, 172 Siracusa Tel. 0931 415113